



CONFINDUSTRIA

MONITOR LEGISLATIVO 2023

*Focus su
Investimenti e ricerca*

A cura di:

Giulia Abruzzese

Simona Altrui


Nicoletta Amodio

Valentina Carlini



**Ricerca e Sviluppo per la crescita:
obiettivi e strumenti**

Gli investimenti in R&S delle imprese italiane, 2006 - 2021



● GOVERD – investimenti in R&S del settore pubblico (escluso università)
 ■ HERD – Investimento in R&S delle università
 ◆ BERD – investimento in R&S delle imprese


Index 2007 = 100 (constant USD PPPs)

Una Strategia Nazionale integrata a livello europeo



obiettivo

Porre Ricerca, sviluppo e innovazione al centro delle strategie di crescita delle imprese e del Paese



Rendere l'Italia un Paese innovativo e attrattivo


Partecipare allo sviluppo delle tecnologie e presidiare le aree tecnologiche strategiche

Posizionarsi nella parte alta delle catene del valore globali

Incrementare la quantità di R&S&I nei nostri processi e prodotti

Far crescere le competenze

Dominare le tecnologie, esserne sviluppatori e proprietari e non essere semplici acquirenti dagli altri Paesi.



come

Dotando il paese di un **sistema integrato pubblico-privato di R&S&I** e di una **strategia nazionale di medio lungo periodo, integrata a livello europeo**, con strumenti efficaci, risorse adeguate e certe, tempi chiari e rispettati, kpi quantitativi e qualitativi


Il contesto: il mondo è cambiato

Un sistema di strumenti di supporto agli investimenti in R&S integrato, sinergico, semplice ed efficace



Il Mix di strumenti di supporto alla R&S nei Paesi Ocse: fiscali e a selezione


Direct government funding and tax support for business R&D, 2019
As a percentage of GDP



Source: [OECD R&D Tax Incentives Database](#), April 2022 | [Data and notes](#) (.xlsx)

INCENTIVARE L'INNOVAZIONE: DALLA RICERCA AL PRODOTTO: Trovare la giusta sinergia tra gli strumenti

Automatici/fiscali - Valutativi (bando/negoziati) – Finanziari – Persone – Public procurement



Ampliato Campo di applicazione dal 2020 : non solo R&S ma anche Innovazione

Aumento delle aliquote e delle risorse allocate 2020-2023-
6,3 mld euro per il triennio

Prolungamento della durata – fino al 2031 per il credito R&S e fino al 2025 per Innovazione **MA** ridotta l'aliquota

Possibilità riversamento spontaneo, senza sanzioni o interessi, per utilizzi indebiti del credito R&S 2015-2019.

Termine differito al 30 novembre 2023

Introdotta sistema certificazione delle attività svolte, inizialmente prevista per il solo credito R&S&I&D, ora anche per il credito d'imposta R&S 2015-2019 (preclusa sono nei casi di notifica di processi verbali di constatazione)




Credito d'imposta R&S: numero beneficiari e importi

Spesa totale R&S Imprese (Istat)		Credito di Imposta in R&S			
		n. beneficiari	spesa agevolata	spesa agevolata media	credito di imposta
2015	12.886.403	10.268	3.006.385	588	751,6
2016	14.088.196	15.527	5.024.768	552	1.256,2
2017	14.840.071	24.836	6.657.715	451	2.792,1
2018	15.934.029	28.179	7.204.679	401	3.242,0
2019	16.589.218	27.072	7.703.097	427	2.979,8
2020	15.467.164	16.866	7.556.207	448	1.120,8

Fonte: Dati Istat, elaborazioni UPB

Assicurare certezza nell'utilizzo :

- **Adozione di una norma di natura interpretativa** (o, in alternativa, di un chiarimento di prassi) per giungere ad una chiara definizione dell'alveo delle attività ammissibili al credito di imposta R&S
- **Definizione dei dettagli operativi del meccanismo di certificazione** delle attività di R&S e delle attività di R&S&I&D
- **Dal 2023 Aumento dell'aliquota del credito R&S&I&D**
- **Inserire le Multinazionali**



Credito d'imposta
R&S al Sud

Confermato per il 2023

- 25% per le grandi imprese
- 35% per le medie imprese
- 45% per le piccole imprese



Credito
d'imposta
«Salute»

Ottenuto per 10 anni con
aliquota 20% e tetto annuo
20 mln di euro

Nuovo
Patent
box

Cambio di filosofia dell'agevolazione – **no collegamento con ROI**

110% costi per sviluppare e accrescere IP

Premialità: 8 anni precedenti.

Cumulabile con credito d'imposta R&S

Ancora da chiarire alcuni aspetti

Agenzia delle Entrate: consultazione su Bozza circolare
Risposta Confindustria con Sistema Associativo

Patent Box: numero beneficiari e importi


	n. beneficiari	reddito agevolato	patent box
2015	555	539.532	169,4
2016	848	1.217.867	382,4
2017	1.008	2.642.420	738,1
2018	1.296	3.946.142	1.102,9
2019	1.821	5.834.202	1632,4
2020	1.272	2.929.400	827,3

Fonte: Dati Istat, elaborazioni UPB

Crediti di imposta ricerca: riepilogo misure e novità

Il credito ricerca, sviluppo, innovazione e design

Art. 1, comma 45, LdB 2022



Credito d'imposta R&S&I&D				
	Legge di Bilancio 2020	Legge di Bilancio 2022		
Periodo di validità	2021 - 2022	2023	dal 2023 al 31 dicembre 2031	2024 - 2025
R&S	20% - tetto 4 mln anno/impresa		10% - tetto 5 mln anno/impresa	
Innovazione tecnologica	10% - tetto 2 mln anno/impresa	10% - tetto 2 mln anno/impresa		5% - tetto 2 mln anno/impresa
Innovazione tecnologica green e Industria 4.0	15% - tetto 2 mln anno/impresa	10% - tetto 4 mln anno/impresa		5% - tetto 4 mln anno/impresa
Design	10% - tetto 2 mln anno/impresa	10% - tetto 2 mln anno/impresa		5% - tetto 2 mln anno/impresa

Decreto MiSE 26 maggio 2020

RICERCA E SVILUPPO

Ricerca fondamentale: lavori sperimentali e teorici per l'acquisizione di nuove competenze in campo scientifico e tecnologico


Ricerca industriale: attività per l'individuazione di possibili utilizzazioni o applicazione delle nuove conoscenze e creazione di un «modello di prova»

Sviluppo sperimentale: lavori, basati su conoscenze esistenti, svolti per acquisire informazioni tecniche per la realizzazione di nuovi prodotti o processi di produzione o per il miglioramento di quelli già esistenti. Il risultato sono i prototipi o gli impianti pilota



INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Attività finalizzate alla realizzazione o all'introduzione di prodotti o processi nuovi o significativamente migliorati rispetto a quelli già realizzati o applicati dall'impresa



DESIGN E IDEAZIONE ESTETICA

Attività finalizzate a innovare in modo significativo i prodotti dell'impresa sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali



Decreto MiSE 26 maggio 2020

Costituiscono attività di R&S ammissibili al credito d'imposta i lavori svolti nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 anche in relazione a progetti di ricerca e sviluppo avviati in periodi d'imposta precedenti

- ✓ Ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico
- ✓ Attività che perseguono un progresso o un avanzamento delle conoscenze o delle capacità generali in un campo scientifico o tecnologico e non già il semplice progresso o avanzamento delle conoscenze o delle capacità proprie di una singola impresa (rischio fallimento anche parziale)

È necessario che l'innovazione non faccia parte dello stato delle conoscenze scientifiche o tecnologiche disponibili e accessibili per l'impresa all'inizio delle operazioni di ricerca e sviluppo

Le indicazioni ministeriali – le attività agevolabili

Decreto MiSE 26 maggio 2020

Costituiscono attività di **INNOVAZIONE** ammissibili al credito d'imposta i lavori svolti nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 anche in relazione a progetti di ricerca e sviluppo avviati in periodi d'imposta precedenti

Attività finalizzate alla realizzazione o all'introduzione di prodotti o processi nuovi o significativamente migliorati rispetto a quelli già realizzati o applicati dall'impresa

Lavori svolti nelle fasi precompetitive legate alla progettazione, realizzazione e introduzione delle innovazioni tecnologiche fino ai lavori concernenti le fasi di test e valutazione dei prototipi o delle installazioni pilota

Le indicazioni ministeriali – le attività agevolabili

Decreto MiSE 26 maggio 2020

Costituiscono attività ammissibili al credito d'imposta i lavori svolti nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 anche in relazione a progetti di ricerca e sviluppo avviati in periodi d'imposta precedenti


Lavori di design e ideazione estetica finalizzati a innovare in modo significativo i prodotti dell'impresa sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali

Per le imprese operanti nel settore dell'abbigliamento e negli altri settori nei quali è previsto il rinnovo a intervalli regolari dei prodotti, sono considerate attività ammissibili al credito d'imposta i lavori relativi alla concezione e realizzazione di nuove collezioni o campionari. Le attività ammissibili al credito d'imposta riguardano comunque la sola fase precompetitiva che termina con la realizzazione dei campionari non destinati alla vendita.

Le indicazioni ministeriali – le attività agevolabili

DEFINIZIONE DI PROGETTO 4.0

Attività finalizzate alla trasformazione dei processi aziendali attraverso l'integrazione e l'interconnessione dei fattori, interni ed esterni all'azienda, rilevanti per la creazione di valore.



Esempi...

- ✓ Interconnessione dispositivi hardware e delle applicazioni software (es. Mes, Scada)
- ✓ Soluzioni che consentono di migliorare l'utilizzo delle macchine, ridurre i lead time di produzione, migliorare i tempi di consegna
- ✓ Integrazione tra il sistema informatico e le fasi del processo produttivo
- ✓ Introduzioni di soluzioni per la pianificazione e la simulazione di processi produttivi
- ✓ Raccolta automatica dei dati di processo per la generazione di KPI aziendali
- ✓ Digitalizzazione di processi (manutenzione predittiva, tracciabilità processo/prodotto, logistica/magazzino/movimentazione, controllo qualità, ecc.)
- ✓ Digitalizzazione delle interazioni tra le imprese della filiera produttiva
- ✓ Soluzioni per la cybersecurity, edge e cloud computing

Le indicazioni ministeriali – le attività agevolabili


DEFINIZIONE DI PROGETTO GREEN

Attività finalizzate alla trasformazione dei processi aziendali secondo i principi dell'economia circolare



Esempi...

- ✓ Progettazione di prodotti sostenibili, che possono essere riutilizzati, riparati o aggiornati o sottoposti a riciclo di elevata qualità per il recupero dei materiali (ecodesign)
- ✓ Realizzazione di catene del valore a ciclo chiuso nella produzione ed utilizzo di componenti e materiali
- ✓ Introduzione di modelli di sinergia tra sistemi industriali caratterizzati da rapporti di interdipendenza funzionale in relazione alle risorse materiali ed energetiche (es. sottoprodotti, rifiuti, energia termica di scarto, ciclo integrato acque)
- ✓ Soluzioni tecnologiche per il recupero di materie prime seconde di alta qualità
- ✓ Introduzione di tecnologie e processi di disassemblaggio e/o *remanufacturing*
- ✓ Soluzioni tecnologiche per il monitoraggio del ciclo di vita del prodotto al fine di facilitarne il collezionamento per il recupero dei materiali



Ricerca fondamentale

Ricerca industriale

Sviluppo sperimentale



Spese agevolabili

a) Spese di personale - ricercatori e tecnici con rapporto di lavoro subordinato o autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegati nelle operazioni di R&S interne all'impresa, nei limiti del loro impiego.
Premialità **(150%)** per spese ricercatori under 35, al primo impiego, assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;

b) Quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o semplice e altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di R&S anche per realizzare prototipi o impianti pilota, per l'importo deducibile ai fini del reddito d'impresa del periodo d'imposta di utilizzo e nel limite massimo complessivo del 30% delle spese indicate alla precedente lettera a);

c) Spese per contratti di ricerca extra-muros, aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del commissionario delle attività di R&S ammissibili al credito d'imposta. Maggiorazione prevista **(150%)** per contratti di ricerca stipulati con università e istituti di ricerca residenti nel territorio dello Stato, nonché con start-up innovative;

d) nel caso di contratti di ricerca commissionati ad imprese o soggetti appartenenti al **medesimo gruppo** dell'impresa committente, si applicano le stesse regole applicabili ai casi di ricerca svolta internamente all'impresa;

Spese agevolabili

e) **Quote di ammortamento** relative all'acquisto da terzi, anche in licenza d'uso virgola di un'invenzione industriale o biotecnologica una topografia di prodotto a semiconduttori e una nuova varietà vegetale, nel limite massimo complessivo di spesa di un milione di euro e a condizione che siano utilizzate direttamente e esclusivamente per lo svolgimento di attività inerenti ai progetti di ricerca e sviluppo; non sono ammissibili le spese per l'acquisto di tali beni materiali derivanti da operazioni infragruppo;

f) Spese **per servizi di consulenza** e servizi equivalenti, inerenti alle attività di ricerca e sviluppo ammissibili, nel limite massimo complessivo del 20% delle spese di personale indicate alla lettera a) ovvero delle spese per contratti di ricerca *extra muros* al netto di eventuali maggiorazioni;

g) Spese per **materiali, forniture** altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di ricerca e sviluppo ammissibili svolti internamente dall'impresa anche per la realizzazione di prototipi, nel limite massimo del 30% delle spese di personale di cui alla lettera a) ovvero 30% dei costi dei contratti *extra-muros*.

Attività ammissibili




Finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati

Bene materiale o **immateriale** o un **servizio** o un **processo** che si **differenzia**, rispetto a quelli già realizzati o applicati dall'impresa, sul piano delle **caratteristiche tecnologiche** o delle **prestazioni** o **dell'eco-compatibilità** o **dell'ergonomia** o per **altri elementi rilevanti**

Sono escluse:

- Attività routinarie per migliorare la qualità dei prodotti e in generale quelle volte a differenziare i prodotti dell'impresa da quelli simili sullo stesso mercato;
- Attività per l'adeguamento di un prodotto alle richieste di un cliente nonché quelle per controllo di qualità e standardizzazione dei prodotti.



Spese agevolabili

- a) Spese di personale relative a ricercatori e tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegati nelle operazioni di R&S svolte internamente all'impresa, nei limiti del loro impiego. Premialità per spese ricercatori under 35, al primo impiego, assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- b) Quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o semplice e altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di R&S anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, per l'importo deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa relativo al periodo d'imposta di utilizzo e nel limite massimo complessivo del 30% delle spese indicate alla precedente lettera a);
- c) Spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del commissionario delle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta.



Spese agevolabili

- d) Spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di innovazione tecnologica ammissibili, nel limite massimo complessivo del 20% delle spese di personale indicate alla lettera a);
- e) Spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di R&S ammissibili svolti internamente dall'impresa anche per la realizzazione di prototipi, nel limite massimo del 30% delle spese di personale di cui alla lettera a) ovvero 30 % dei costi dei contratti extra-muros.



Attività di innovazione tecnologica finalizzate alla **realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0**

Credito pari al **15%** della relativa base al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute per le stesse spese ammissibili.

Limite massimo di **2 milioni di euro** (ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi).

La base di calcolo include le **medesime voci** del credito per innovazione tecnologica

Attività di design e ideazione estetica svolte dalle imprese dei settori tessile, moda, calzaturiero, occhialeria, orafo, mobile, arredo, ceramica per concezione di nuovi prodotti e campionari

Spese agevolabili

- a) Spese di personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nelle svolgimento delle attività di design ammissibili nei limiti del loro impiego. Premialità (+150%) per spese ricercatori under 35, al primo impiego, in possesso di una laurea in design e altri titoli equiparabili assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- b) Quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o semplice e altre spese relative ai beni materiali mobili utilizzati nelle attività di design ammissibili per l'importo deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa relativo al periodo d'imposta di utilizzo e nel limite massimo complessivo del 30% delle spese indicate alla precedente lettera a);
- c) Spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del commissionario delle attività di design ammissibili;




Spese agevolabili

d) Servizi di consulenza ed equivalenti utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività ammissibili nel limite massimo complessivo pari al 20% delle spese indicate a) o alla lettera c);

e) Spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività ammissibili nel limite massimo pari al 30% delle spese della lettera a) o della lettera c).



Check list credito R&S&I&D – LdB 2020



Disposizioni comuni

- I crediti si applicano a **tutte le imprese** residenti e alle **stabili organizzazioni** di soggetti non residenti
- **Restano escluse** le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo o altre procedure concorsuali e le imprese destinatarie di sanzioni interdittive
- **Fruizione** del credito subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori
- **Compensazione** del credito in **tre quote annuali** di pari importo, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione delle spese

Disposizioni comuni – **DOCUMENTAZIONE**

- Apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti, attestante l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse con la documentazione contabile
- Per le imprese non obbligate alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione sono riconosciute con aumento del credito per un importo massimo di 5.000 €
- I beneficiari devono redigere conservare una relazione tecnica che illustri finalità, contenuti e risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo di imposta in relazione ai progetti o sotto progetti in realizzazione
- Comunicazione al MiSE

Disposizioni comuni - **Accertamento**

- L'Agenzia delle Entrate, sulla base della certificazione e della relazione tecnica ricevuta, nonché di ulteriore documentazione fornita dall'impresa, effettua i controlli per verificare le condizioni di spettanza del credito e la corretta applicazione della disciplina
- Nel caso di indebita fruizione, anche parziale, è previsto il recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni
- Se necessarie valutazioni di carattere tecnico per ammissibilità delle attività, l'Agenzia **può richiedere al MISE di esprimere il proprio parere**

Circolare n. 31/E del 23 dicembre 2020

L'Agenzia delle Entrate ha escluso la sua **competenza** sugli interpelli contenenti quesiti tecnici sulla riconducibilità di determinati investimenti al beneficio del credito d'imposta R&S, innovazione e design.


Con riferimento alle istanze presentate a decorrere dal 23 dicembre 2020 - ove una istanza di interpello abbia ad oggetto una questione tecnica sulla riconducibilità delle attività o dell'investimento a quelle previste dalla legge, l'Agenzia destinataria dell'interpello comunicherà al contribuente l'inammissibilità dello stesso (se il quesito tecnico è l'unico quesito dell'interpello) ovvero, qualora il quesito posto abbia a oggetto sia quesiti di natura "tecnica" che fiscale, si limiterà a rispondere esclusivamente al quesito "fiscale", ponendo a carico del contribuente l'onere di acquisire il parere del MISE (o altra amministrazione competente in materia) per i quesiti di natura tecnica.

Inoltre, in tema di **accertamento**, l'Agenzia precisa che eventuali errori nell'identificazione dell'ambito oggettivo dell'agevolazione determinano la sussistenza di "crediti inesistenti". Ne consegue l'applicabilità di un più ampio termine per il recupero dei crediti indebitamente compensati (notifica dell'atto entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo, nonché le più gravi conseguenze sanzionatorie (dal 100% al 200% del maggior credito utilizzato).

Disposizioni comuni

- Il credito non può essere ceduto o trasferito neanche all'interno del consolidato fiscale
- Non si applicano i limiti all'utilizzo in compensazione del credito
- Credito non concorre alla formazione del reddito d'impresa e della base imponibile IRAP
- È cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.

Art. 23, co. 2, DL n. 73/2022



TESTO PREVIGENTE

“La certificazione... può essere richiesta a condizione che le violazioni relative all'utilizzo dei crediti d'imposta previsti dalle norme citate nei medesimi periodi non siano state già constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza”

DL AIUTI-TER

TESTO NOVELLATO

Le certificazioni di cui al **primo, al secondo e al terzo periodo** possono essere richieste a condizione che le violazioni relative all'utilizzo dei crediti d'imposta previsti dalle norme citate nei medesimi periodi **non siano state già constatate con processo verbale di constatazione.**

LEGGE DI BILANCIO
2023

- ❑ Riversamento, **senza sanzioni ed interessi**, del credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo disciplinato **dall'art. 3 del D.L. n. 145/2013** maturato a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al **31 dicembre 2014** e sino al periodo di imposta in corso al **31 dicembre 2019**
- ❑ **Esclusione della punibilità** per il delitto di cui all'art. 10-*quater* del DLGS 10 marzo 2000, n. 74

**Procedura di
RIVERSAMENTO
SPONTANEO**



CONDIZIONI DI ACCESSO

- a condizione che i contribuenti abbiano realmente svolto, sostenendo le relative spese, **attività di ricerca e sviluppo**;
- nel caso in cui dette attività, in quanto svolte, **non potevano essere** però **qualificate come ricerca e sviluppo** ai fini della determinazione del credito di imposta;
- contribuenti che hanno commesso **errori** nella quantificazione o nella individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità, nonché nella determinazione della media storica di riferimento;
- contribuenti che hanno applicato il comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto, in maniera non conforme a quanto dettato dalla disposizione di **interpretazione autentica** recata dall'articolo 1, comma 72, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

- condotte fraudolente, fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate, false rappresentazioni della realtà basate sull'utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti, mancanza della documentazione;
- la definizione agevolata non può essere attivata per il riversamento di crediti il cui **utilizzo in compensazione** sia già stato **accertato** con un atto di recupero crediti, ovvero con altri provvedimenti impositivi, che siano divenuti definitivi alla data di entrata in vigore del decreto. Nel caso in cui l'atto di contestazione del credito sia stato già constatato con atto istruttorio, ovvero con un provvedimento impositivo, non ancora definitivo, il riversamento deve obbligatoriamente avvenire per l'intero importo del credito oggetto di recupero, accertamento o contestazione, senza applicazione di sanzioni e di interessi e senza applicare la rateazione

ESCLUSIONI

MODALITÀ DI DEFINIZIONE

- apposita richiesta all'Agenzia delle entrate entro il **30 settembre 2022 /31 ottobre 2023** **30 novembre 2023**
- necessario specificare il periodo o i periodi d'imposta di maturazione del credito d'imposta per cui è presentata la richiesta, gli importi del credito oggetto di riversamento spontaneo e tutti gli altri dati ed elementi richiesti in relazione alle attività e alle spese ammissibili
- contenuto e modalità di trasmissione del modello di comunicazione sono definiti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate

VERSAMENTO

- Riversamento dell'importo entro il **16 dicembre 2023**
- RATEIZZAZIONE: **3 RATE di pari importo**, di cui la prima da corrispondere entro il 16 dicembre **2023** e le successive entro il 16 dicembre **2024** e il 16 dicembre **2025** (in caso di pagamento rateale sono dovuti, a decorrere dal 17 dicembre **2023**, gli interessi calcolati al tasso legale)
- **NON SI APPLICA LA COMPENSAZIONE**

PERFEZIONAMENTO DELLA PROCEDURA

- **integrale** versamento di quanto dovuto
- il mancato pagamento di una delle rate entro la scadenza prevista comporta il mancato perfezionamento della procedura, l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti, nonché l'applicazione di una sanzione 30% oltre a interessi invece, in esito al corretto perfezionamento della procedura di riversamento è esclusa la punibilità per il delitto di cui all'articolo *10-quater* del DLGS n. 74/2000 (indebita compensazione)



Il credito R&S «ordinario»

	Legge di Bilancio 2020	Legge di Bilancio 2022		
Periodo di validità	2021 - 2022	2023	dal 2023 al 31 dicembre 2031	2024 - 2025
R&S	20% - tetto 4 mln anno/impresa		10% - tetto 5 mln anno/impresa	
Innovazione tecnologica	10% - tetto 2 mln anno/impresa	10% - tetto 2 mln anno/impresa		5% - tetto 2 mln anno/impresa
Innovazione tecnologica green e Industria 4.0	15% - tetto 2 mln anno/impresa	10% - tetto 4 mln anno/impresa		5% - tetto 4 mln anno/impresa
Design	10% - tetto 2 mln anno/impresa	10% - tetto 2 mln anno/impresa		5% - tetto 2 mln anno/impresa



Estesa anche al 2023 la maggiorazione del credito di imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno, inizialmente prevista, per il solo 2020, dal Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (articolo 244) e poi riproposta per gli anni 2021 e 2022 dalla Legge di Bilancio 2021 (articolo 1, comma 185, Legge di Bilancio 2021).

Il DL Rilancio prevedeva tale maggiorazione, non solo per le Regioni del Mezzogiorno, bensì anche per le regioni colpite dagli eventi sismici degli anni 2016 e 2017.



% maggiorate

- 25% per le grandi imprese (che occupano almeno 250 persone, il cui fatturato annuo è almeno pari a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio è almeno pari a 43 milioni di euro);
- 35% per le medie imprese (che occupano almeno 50 persone e realizzano un fatturato annuo di almeno 10 milioni di euro);
- 45% per le piccole imprese (che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro).




- **SOPPRESSIONE** Patent Box (già da 22.10.2021)
- Sostituzione con un rafforzamento della deduzione dei costi R&S (**90%**)
- IP rilevanti: software protetto da copyright, brevetti, **marchi** di impresa, disegni e modelli, **know-how**
- Problematiche di carattere transitorio
- **Incumulabilità** credito R&S

DL fisco-lavoro
Art. 6, DL n. 146/2021

RI DL 146/2021 «Al fine di facilitare e rendere più celere la fruizione del beneficio da parte del contribuente» –
OBIETTIVI di SEMPLICAZIONE ?

RT DL 146/2021 Effetto di cassa: 111 mln € nel 2022
26 mln euro da 2023 (correggere per cumulo)




- Maggiorazione del **110%** dei costi R&S (deduzione extra-contabile)
- Brevetti, software protetto da copyright, disegni e modelli, giuridicamente tutelati
- *Recapture* fino a 8 anni
- Migliore gestione del regime transitorio
- **Cumulabilità** credito R&S

LdB 2022 - Art. 1, co. 10-11
Provvedimento AE del
15.02.2022 + correttivo
Circolare AE n. 5/2023

Patent Box oltre-confine

	Qualifying IP Assets			Tax Rate Under Patent Box Regime	Statutory Corporate Income Tax Rate
	Patents	Software	Other (a)		
Andorra	✓	✓		2%	10%
Belgium	✓	✓		3.75%	25.00%
Cyprus	✓	✓	✓	2.5%	12.5%
France	✓	✓		10%	25.83%
Hungary	✓	✓		4.50%	9%
Ireland	✓	✓	✓	6.25%	12.50%
Lithuania	✓	✓		5%	15%
Luxembourg	✓	✓		4.99%	24.94%
Malta	✓	✓		1.75%	35%
Netherlands	✓	✓	✓	9%	25.8%
Poland	✓	✓		5%	19%
Portugal	✓	✓		3.15%	21%
San Marino (b)	✓	✓		0% or 8.5%	17%
Slovakia	✓	✓		10.5%	21%
Spain – federal (c)	✓	✓		10%	25%
Spain – Basque Country	✓	✓		7.2%	24%
Spain – Navarra	✓	✓		8.4%	28%
Switzerland (d)	✓			Varies from canton to canton, up to a 90% exemption from corporate tax	Varies from canton to canton; 11.9% to 21.6%
Turkey (e)	✓			11.5%	23%
United Kingdom	✓			10%	19%



Notes: Andorra, Malta, and San Marino also have patent boxes but cannot be depicted in this map due to their country size.

(a) The two Spanish regions "Basque Country" and "Navarra" have separate patent boxes.

(b) Switzerland's patent box regime operates at the cantonal level. As a result, effective tax rates differ.

(c) Greece has a three-year exemption for profits from the sale of self-manufactured goods based on an internationally recognized patent.

(d) Italy repealed its patent box in 2021 and replaced it with a super-deduction for research and development spending."

Sources: OECD, "Corporate Tax Statistics: Intellectual Property Regimes;" Bloomberg Tax, "Country Guide;" PwC, "Worldwide Tax Summaries;" and EY, "Worldwide R&D Incentives Reference Guide 2021."

Elaborazione Tax Foundation su dati OCSE

Il «vecchio» Patent box – lineamenti generali

Da un APPROCCIO **BACK-END** (REDDITIVITÀ DEI BENI INTANGIBILI)

AMBITO OGGETTIVO

- *software* protetto da *copyright*
- brevetti industriali
- disegni e modelli
- marchi (fino a giugno 2021)
- Know-how
- due o più dei suddetti beni materiali collegati tra loro da complementarità

UTILIZZO DIRETTO O INDIRETTO

- **Esclusione dal reddito complessivo del 50%** (a regime, dopo un periodo transitorio di aliquote ridotte) di una **quota dei redditi** derivanti dall'utilizzo diretto o dalla concessione in uso degli IP
- **Nexus ratio** (costi rilevanti/costi complessivi)
- Opzione quinquennale (in dichiarazione)
- Ruling (utilizzo diretto) o, dal 2019, autoliquidazione
- Detassazione plusvalenze in caso di reinvestimento

La nuova deduzione maggiorata – lineamenti generali

Art. 6, DL Fiscale, La deduzione rafforzata dei costi di R&S

Al nuovo APPROCCIO **FRONT-END (COST BASED)**

AMBITO SOGGETTIVO

- Tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa
- Soggetti non residenti con SO in Italia
- Enti non commerciali
(V. anche p. 1 Provv. AE)

AMBITO OGGETTIVO

- *software* protetto da *copyright*
- brevetti industriali
- disegni e modelli
- anche **COMPLEMENTARI** (p. 2 Provv. AE)

Tali beni devono essere utilizzati **direttamente** o **indirettamente** dal contribuente nello svolgimento della propria attività d'impresa

- Riferimento
all'utilizzo

➤ ***In cosa consiste l'agevolazione?***

Il contribuente, su base opzionale, può fruire di una maggiorazione del 110% ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP dei costi di R&S deducibili

➤ ***Da quando?***

A **decorrere dal periodo di imposta** in cui si ottiene la privativa industriale relativa all'IP (+ recapture)

La nuova deduzione maggiorata – i beni intangibili

Gli IP rilevanti

- a) *software* protetto da *copyright*
- b) brevetti industriali
- c) disegni e modelli

ESCLUSI:

- Marchi di impresa
- Know-how

Prov. AE

punto 2 : Rinvio alle norme nazionali, dell'Unione europea ed internazionali e a quelle contenute in regolamenti dell'Unione europea, trattati e convenzioni internazionali in materia di proprietà industriale e intellettuale applicabili nel relativo territorio di protezione.

punto 13: istanza di interpello per obiettive condizioni di incertezza (+ parere tecnico)

Precedenti chiarimenti di prassi su Patent box

- Momento dal quale sorge la tutela giuridica
- Documentazione

La nuova deduzione maggiorata – i beni intangibili

- *DM 28 novembre 2017*
- *Circolare 11/E/2016*

a) **Software** protetto da *copyright*

I programmi per elaboratore in qualunque forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore.

Restano esclusi dalla tutela le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce.

Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso.

La prova deve risultare da una **dichiarazione sostitutiva**, ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, da trasmettere all'Agenzia delle entrate, che, nella consapevolezza delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del d.p.r. citato, attesti la titolarità dei diritti esclusivi su di esso in capo al richiedente, a titolo originario o derivativo (in questo secondo caso specificando il negozio da cui deriva l'acquisto), e la sussistenza dei requisiti di tutela sopra individuati di originalità e creatività tali da poter essere identificati come opere dell'ingegno.

La dichiarazione deve altresì contenere la descrizione del programma per elaboratore a cui può essere allegata copia del programma su supporto ottico non modificabile.



La nuova deduzione maggiorata – i beni intangibili

- *DM 28 novembre 2017*
- *Circolare 11/E/2016*

b) Brevetti industriali

a) i brevetti per invenzione; b) i brevetti per modello di utilità; c) i brevetti per nuove varietà vegetali; d) le topografie di prodotti a semiconduttori; e) il certificato complementare per prodotti medicinali; f) il certificato complementare per prodotti fitosanitari.

I predetti titoli di proprietà industriale sono concessi dai competenti Uffici nazionali, comunitari o Organismi internazionali, variamente denominati.

Per brevetti “in corso di concessione”, si intendono le domande per il rilascio dei predetti titoli depositate presso gli Uffici competenti. La prova dell’avvenuto deposito della domanda è fornita mediante la produzione di una ricevuta (in qualunque modo denominata) rilasciata dall’Ufficio competente. Nel caso di avvenuta concessione del titolo di proprietà industriale, la prova è costituita dal relativo attestato (in qualunque modo denominato) rilasciato dall’Ufficio competente. Devono essere forniti i riferimenti delle eventuali banche dati da cui è possibile desumere le predette informazioni o estrarre i relativi documenti.



*- Brevetti in corso
di concessione*

La nuova deduzione maggiorata – i beni intangibili

- *DM 28 novembre 2017*
- *Circolare 11/E/2016*

c) Disegni e modelli

a) le domande di registrazione di disegni e modelli; b) i disegni e modelli registrati; c) i disegni e modelli comunitari non registrati che possiedano i requisiti di registrabilità, la cui tutela dura per un periodo di tre anni decorrente dalla data in cui il disegno o modello è stato divulgato al pubblico per la prima volta nella Comunità; d) il disegno industriale che presenti di per sé carattere creativo e valore artistico.

Le domande di registrazione sono depositate presso, ed i titoli di proprietà industriale sono rilasciati dai, competenti Uffici per la proprietà industriale variamente denominati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b), la prova dell'avvenuto deposito della domanda è fornita mediante la produzione di una ricevuta (in qualunque modo denominata) rilasciata dall'Ufficio competente e la prova di avvenuta registrazione è costituita dal relativo attestato (in qualunque modo denominato) rilasciato dall'Ufficio competente. Devono essere forniti i riferimenti delle eventuali banche dati da cui è possibile desumere le predette informazioni o estrarre i relativi documenti.

Negli altri casi, sub lettere c) e d), la prova deve risultare da una dichiarazione sostitutiva.

La nuova deduzione maggiorata – i due regimi

REGIME ORDINARIO (ANCHE PER PRIVATIVE ANTE 2021)

SUPER-DEDUZIONE DEI COSTI DI R&S FINALIZZATI AL MANTENIMENTO, POTENZIAMENTO, TUTELA E ACCRESCIMENTO DEGLI IP (AGEVOLAZIONE CHE RIGUARDA I COSTI SOSTENUTI DOPO L'OTTENIMENTO DELLA PRIVATIVA INDUSTRIALE)

REGIME PREMIALE (8 ANNI INDIETRO MA SOLO PER PRIVATIVE OTTENUTE DAL 2021)

SUPER-DEDUZIONE DEI COSTI DI R&S FINALIZZATI ALLA CREAZIONE DELL'IP (FINO ALL'OTTAVO ANNO CHE PRECEDE L'OTTENIMENTO DELLA PRIVATIVA INDUSTRIALE).

ATTIVITÀ RILEVANTI

-	Ricerca fondamentale
Ricerca industriale	Ricerca industriale
Sviluppo sperimentale	Sviluppo sperimentale
Innovazione tecnologica	Innovazione tecnologica
Design e ideazione estetica	Design e ideazione estetica
Tutela legale dei diritti sugli IP	Tutela legale dei diritti sugli IP
-	Ideazione e realizzazione del software protetto da copyright

La nuova deduzione maggiorata – modalità applicative

- ❑ EXTRA DEDUZIONE (maggiorazione della deducibilità fiscale dei costi di R&S NELLA MISURA DEL 110%)
- ❑ VALIDA AI FINI II.DD. E IRAP
- ❑ NO LIMITI MASSIMI DI SPESA AGEVOLABILE (i.e. COSTO EXTRA-DEDUCIBILE)
- ❑ Cumulabilità con R&S



MODALITA' DI INDIVIDUAZIONE DEI COSTI (Prov. AE p. 4.3)

i costi rilevano nel loro ammontare fiscalmente deducibile e sono imputati a ciascun periodo di imposta in applicazione dell'articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR indipendentemente dai regimi contabili e dai principi contabili adottati dall'impresa, nonché dall'eventuale capitalizzazione delle stesse.

PROFILI TEMPORALI



Art. 6, co. 10-bis:

il beneficio spetta solo a decorrere dal periodo di imposta di **ottenimento** di un titolo di privativa industriale

Ma è previsto un meccanismo premiale detto *recapture*: si consente di recuperare il beneficio non utilizzato esclusivamente in relazione alle spese di R&S che hanno dato vita all'IP (sostenute in anni precedenti)

IMPORTANTE: Questo meccanismo opera già dal 2021 (per le privative ottenute nel 2021) con riferimento alle spese ottenute fino a 8 anni prima (2013)

Prov. AE – pp. 5 e 6:

- tra i costi degli esercizi precedenti, non vanno considerate le attività che hanno già concorso al calcolo del c.d. *nexus ratio* (*numeratore*: costi di attività di ricerca e sviluppo, rilevanti ai fini fiscali, sostenuti per il mantenimento, l'accrescimento e lo sviluppo del bene)
- non assumono, mai rilevanza ai fini del *recapture*, i costi di mantenimento o tutela legale dei beni e quelli relativi all'ottenimento del titolo di privativa

La nuova deduzione maggiorata – le attività di R&S

Attività di R&S rilevanti

SPESE FINALIZZATE ALLA **CREAZIONE** E ALLO **SVILUPPO** DI UN BENE

➤ **DEMPE** Linee Guida **OCSE** sul **transfer pricing**

Sono il parametro per il calcolo della nuova agevolazione

- **Necessario** sempre **un nesso** tra le **spese** e la creazione (o lo sviluppo) del **bene immateriale**
- **No spese all'interno del gruppo**

Le importanti aperture del Provvedimento AE – **attività per lo sviluppo, l'accrescimento, il mantenimento, la protezione e lo sfruttamento dei beni immateriali**

**Decreto MiSE 26-05.2020 su
nuovo credito R&S**

Nel dettaglio (p. 3) si tratta di:

- attività classificabili come ricerca industriale e sviluppo sperimentale ai sensi dell'articolo 2 del decreto MISE;
- attività classificabili come innovazione tecnologica ai sensi dell'articolo 3 del decreto MISE;
- attività classificabili come design e ideazione estetica ai sensi dell'articolo 4 del decreto MISE;
- attività di tutela legale dei diritti sui beni immateriali.



- **Chiarire rinvio al DM:
solo per attività o
anche per i requisiti?**

La nuova deduzione maggiorata – le attività di R&S

Attività commissionate a terzi

- le attività possono essere svolte direttamente dall'impresa ma anche commissionate a soggetti terzi, ivi inclusi Università ed enti di ricerca e altre imprese, con la sola esclusione di quelle appartenenti al medesimo gruppo
- nello svolgimento di attività commissionate, i commissionari indipendenti non possono avvalersi di imprese appartenenti al medesimo gruppo dell'impresa committente
- le attività rilevanti devono essere svolte sempre sotto la direzione tecnica dell'investitore attraverso il proprio personale. Il contratto stipulato per lo svolgimento delle attività rilevanti deve prevedere che il rischio, tecnico e finanziario, di insuccesso sia posto a carico dell'investitore
- **requisito territoriale:** le attività rilevanti devono essere svolte in laboratori, o strutture, situati nel territorio dello Stato italiano, in Stati appartenenti all'Unione europea, **ovvero in Stati aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni** (anche per attività svolte da un commissionario)

- 
- *R&S contrattuale*
 - *Commissionarie estere*

↓
Correzione del provvedimento AE

La nuova deduzione maggiorata – i costi di R&S

Costi di R&S rilevanti

Prov. AE – p. 4

- a) spese di personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nelle attività rilevanti;
- b) quote di ammortamento, quota capitale di canoni di locazione finanziaria, canoni di locazione operativa e altre spese relative ai beni mobili strumentali e ai beni immateriali utilizzati nelle attività rilevanti;
- c) spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività rilevanti;
- d) spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi;
- e) spese connesse al mantenimento dei diritti su beni immateriali agevolati, al rinnovo degli stessi a scadenza, alla loro protezione, anche in forma associata, e quelli relativi alle attività di prevenzione della contraffazione e alla gestione dei contenziosi finalizzati a tutelare i diritti medesimi.

*Non rilevano eventuali effetti
derivanti da rivalutazioni e
riallineamenti (a titolo
oneroso o gratuito)*

ESERCIZIO DI OPZIONE

- **Opzione di durata quinquennale (5 periodi di imposta)**
- **Irrevocabile**
- **Rinnovabile**

ONERI DOCUMENTALI

- la tenuta di idonea documentazione permetterà di beneficiare della c.d. *penalty protection*.
- il contribuente che detiene la documentazione in questione ne deve dare **comunicazione** all'AdE nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta per il quale si beneficia dell'agevolazione
- in caso di richiesta dell'AE 20 giorni per consegna documentazione (7 se integrazioni)
- **ma** la presentazione del documento informativo **non vincola** l'AE alla disapplicazione delle sanzioni ove non si ravvisi un'informazione chiara e completa e conforme alle disposizioni del provvedimento
 - Provvedimento AE – punti 7-11

ACCERTAMENTI

In caso di rettifica della maggiorazione, si applica la sanzione per infedele dichiarazione (art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 471/1997); **DISAPPLICAZIONE** qualora nel corso di accessi, ispezioni, verifiche o altra attività istruttoria, il contribuente consegni all'Amministrazione finanziaria la documentazione redatta in conformità al Provvedimento AE p. 7-11

ONERI DOCUMENTALI

La documentazione consta di due sezioni:

•La **sezione A** contiene, in relazione a ciascun periodo di imposta di applicazione del NPB, informazioni su:

- 1.struttura partecipativa dell'impresa anche in relazione alle imprese associate ed eventi straordinari;
- 2.attività rilevanti, natura di investitore ed eventuale attività svolta con imprese associate;
- 3.attività rilevanti commissionate a terzi indipendenti;
- 4.modello organizzativo dell'impresa;
- 5.relazione tecnica attività;
- 6.funzioni, rischi e beni dell'impresa.

•La **sezione B** contiene, in relazione a ciascun periodo di imposta di applicazione del NPB, le seguenti informazioni utili a quantificare la base di calcolo su cui applicare la maggiorazione:

- 1.spese agevolabili sostenute in riferimento a ciascun bene immateriale; e
- 2.individuazione delle variazioni fiscali direttamente e indirettamente riferibili ai beni immateriali oggetto di agevolazione.



*Informazioni
equipollenti*

La nuova deduzione maggiorata – regime transitorio

RAPPORTI CON PREVIGENTE PATENT BOX

(Prov. AE – p. 12)

- Il nuovo regime decorre dal 2021 e contestualmente si abroga il PB
- Restano salve le opzioni PB presentate fino al 31.12.2021
- I soggetti che hanno esercitato l'opzione per il *patent box* relativamente ai periodi di imposta precedenti il 2021 (i.e. fino al quinquennio 2020-2024) possono, in alternativa alla scelta già effettuata, optare per il nuovo meccanismo di deduzione rafforzata previa comunicazione da trasmettersi, tramite PEC o con raccomandata a/r, all'Ufficio presso il quale è pendente la procedura
- I soggetti che hanno esercitato l'opzione per la procedura di autoliquidazione ai sensi del DL n. 34/2019 possono continuare a fruire del precedente regime *patent box* fino alla sua naturale scadenza quinquennale; per tali soggetti non sussiste l'obbligo di esercitare le successive opzioni per autoliquidazione annuali

- Beni
complementari





Il Piano 4.0

Il Piano 4.0

Piano Nazionale **INDUSTRIA 4.0** 2017

- **INDIVIDUAZIONE TECNOLOGIE 4.0**
- **LINEE DI INTERVENTO E STRUMENTI:**
 - 1. Investimenti:** Iperammortamento 250%, Superammortamento, Nuova Sabatini 4.0, Credito R&S, Rifinanziamento contratti di sviluppo
 - 2. Formazione:** Scuola digitale e Alternanza Scuola Lavoro, Percorsi Universitari e ITS, Potenziamento ricerca I4.0 attraverso dottorati
 - 3. Network innovazione 4.0:** finanziamento 8 Competence center, creazione rete DIH

Piano Nazionale **IMPRESA** **4.0** 2018

- **Continuità con il PIANO INDUSTRIA 4.0:** stesse tecnologie di riferimento, stesse linee di intervento e strumenti. Si estende il quadro di riferimento passando dall'industria all'impresa 4.0
- **Focus sulla FORMAZIONE:** introdotto credito d'imposta Formazione 4.0

Piano Nazionale **IMPRESA** **4.0** 2019

- **Continuità con i PIANI 2017-2018** (tecnologie, linee di intervento e strumenti)
- **Rafforzamento degli strumenti per le PMI:** tutti gli strumenti vengono rimodulati con aliquote crescenti in funzione della dimensione d'impresa

Piano **TRANSIZIONE 4.0** 2020

- Continuità con focus su 4.0
- Estensione agli obiettivi di **sostenibilità**
- Revisione degli strumenti. **Unico strumento d'accesso:** credito d'imposta con aliquote differenti in funzione della dimensione, del tipo di investimento e delle attività svolte
- Rafforzamento misure **software**
- Ampliamento credito R&S all'**innovazione** e al **design**
- **Progetti** di innovazione 4.0 e progetti green

FORTE DEPOTENZIAMENTO ALIQUOTE BENI 4.0


	BENI MATERIALI - ALLEGATO A		
Dimensione investimento	2021	2022	2023 – 2024 – 2025
Fino a 2,5 mln	50%	40%	20%
2,5 – 10 mln	30%	20%	10%
10 – 20 mln	10%	10%	5%

	BENI IMMATERIALI - ALLEGATO B				
Anno	2021	2022	2023	2024	2025
Aliquota	20%	20% 50%	20%	15%	10%
Limite costi ammissibili	1 mln euro	1 mln euro	1 mln euro	1 mln euro	1 mln euro

Il Piano Transizione 4.0 - 2023


NO PROROGA DEL CREDITO D'IMPOSTA FORMAZIONE 4.0 (NUOVA DISCIPLINA DL AIUTI BIS, MAGGIO 2022)

**ATTIVITÀ FORMATIVE
EROGATE DOPO
L'ENTRATA IN VIGORE DEL
DL AIUTI DA SOGGETTI
DIVERSI DA QUELLI CHE
SARANNO INDIVIDUATI
CON IL DECRETO MISE**



Dimensioni d'impresa	Ammontare massimo agevolabile	Aliquota
PICCOLE	300.000 euro	50% 40%
MEDIE	250.000 euro	40%- 35%
GRANDI	250.000 euro	30%

**ATTIVITÀ FORMATIVE
EROGATE DA SOGGETTI
EROGATI CON SUCCESSIVO
DECRETO MISE (entro 30 gg
dall'entrata in vigore del DL
Aiuti)**



Dimensioni d'impresa	Ammontare massimo agevolabile	Aliquota
PICCOLE	300.000 euro	50% 70%
MEDIE	250.000 euro	40% 50%
GRANDI	250.000 euro	30%

Piano nazionale Industria 4.0 2017-2020

Direttrici strategiche di intervento



Direttrici chiave



Investimenti innovativi

- Incentivare gli investimenti privati su tecnologie e beni I4.0
- Aumentare la spesa privata in Ricerca, Sviluppo e Innovazione
- Rafforzare la finanza a supporto di I4.0, VC e start-up



Competenze

- Diffondere la cultura I4.0 attraverso Scuola Digitale e Alternanza Scuola Lavoro
- Sviluppare le competenze I4.0 attraverso percorsi Universitari e Istituti Tecnici Superiori dedicati
- Finanziare la ricerca I4.0 potenziando i Cluster e i dottorati
- Creare Competence Center e Digital Innovation Hub



Infrastrutture abilitanti

- Assicurare adeguate infrastrutture di rete (Piano Banda Ultra Larga)
- Collaborare alla definizione di standard e criteri di interoperabilità IoT



Strumenti pubblici di supporto

- Garantire gli investimenti privati
- Supportare i grandi investimenti innovativi
- Rafforzare e innovare il presidio di mercati internazionali
- Supportare lo scambio salario-produttività attraverso la contrattazione decentrata aziendale




Governance e awareness

- Sensibilizzare sull'importanza dell'I4.0 e creare la governance pubblico privata

Fonte: Cabina di Regia Industria 4.0

LE TECNOLOGIE 4.0



1. BENI CON FUNZIONAMENTO CONTROLLATO DA SISTEMI COMPUTERIZZATI E/O GESTITI TRAMITE SENSORI

ES. MACCHINE UTENSILI, ROBOT COLLABORATIVI, MAGAZZINI AUTOMATIZZATI

5 CARATTERISTICHE OBBLIGATORIE:

1. controllo per mezzo di CNC (*Computer Numerical Control*) e/o PLC (*Programmable Logic Controller*),
2. interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o *part program*,
3. integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo,
4. interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive,
5. rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro.

2 SU 3 CARATTERISTICHE per renderle assimilabili o integrabili a sistemi cyberfisici:

1. sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto,
2. monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e adattività alle derive di processo,
3. caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico)

2. SISTEMI PER IL MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ E SOSTENIBILITÀ

ES: DISPOSITIVI PER IL *TEST* DELLE POLVERI METALLICHE, SISTEMI INTELLIGENTI E CONNESSI DI MARCATURA E TRACCIABILITÀ DEI LOTTI PRODUTTIVI E/O DEI SINGOLI PRODOTTI, SISTEMI DI MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE CONDIZIONI DI LAVORO DELLE MACCHINE

3. DISPOSITIVI PER INTERAZIONE UOMO/MACCHINA E PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E DELL'ERGONOMIA DEL POSTO DI LAVORO 4.0

ES: BANCHI E POSTAZIONI DI LAVORO DOTATI DI SOLUZIONI ERGONOMICHE IN GRADO DI ADATTARLI IN MANIERA AUTOMATIZZATA ALLE CARATTERISTICHE FISICHE DEGLI OPERATORI, SISTEMI PER IL SOLLEVAMENTO DI PARTI PESANTI O AD ALTE TEMPERATURE, DISPOSITIVI *WEARABLE*, DISPOSITIVI DI REALTÀ AUMENTATA)

SOFTWARE, SISTEMI E SYSTEM INTEGRATION, PIATTAFORME E APPLICAZIONI

ES: *SOFTWARE*, SISTEMI, PIATTAFORME E APPLICAZIONI PER LA PRODUZIONE AUTOMATIZZATA E INTELLIGENTE; PER L'UTILIZZO LUNGO LE LINEE PRODUTTIVE DI *ROBOT*, *ROBOT* COLLABORATIVI E MACCHINE INTELLIGENTI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI, LA QUALITÀ DEI PRODOTTI FINALI E LA MANUTENZIONE PREDITTIVA; PER LA GESTIONE DELLA REALTÀ AUMENTATA TRAMITE *WEARABLE DEVICE*; PER LA PROTEZIONE DI RETI, DATI, PROGRAMMI, MACCHINE E IMPIANTI DA ATTACCHI, DANNI E ACCESSI NON AUTORIZZATI

**Dal 2019 ammesse anche tramite
soluzioni di cloud computing**



Requisito indispensabile : INTERCONNESSIONE al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Quando un bene si definisce «**interconnesso**»?

1. Quando **scambia informazioni con sistemi interni** (es. sistema gestionale, sistemi di pianificazione, progettazione, ecc.) **e/o esterni** (es. clienti, fornitori, partner nella progettazione e sviluppo collaborativo, ecc.) per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute
2. Quando è **identificato univocamente**, al fine di riconoscere l'origine delle informazioni, mediante l'utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (es.: indirizzo IP).

Il credito di imposta beni strumentali e 4.0

Anno 2022

- **Beni strumentali materiali non 4.0:** 6% fino a un max di 2 mln
- **Beni strumentali immateriali non 4.0:** 6% fino ad un max di 1 mln


Anno 2022

- **Beni strumentali materiali 4.0 (Allegato A):** **40%** fino a 2,5 mln; 20% da 2,5 a 10 mln; 10% da 10 a 20 mln.
- **Beni strumentali immateriali 4.0 (Allegato B):** **20% 50%** fino ad un max di 1 mln

Beni ordinari


Beni 4.0

Maggiorazione
DL Aiuti



Il credito di imposta beni strumentali e 4.0

Tipologia beni Solo beni 4.0	2023	2024	2025
Beni materiali 4.0 Allegato A	20% fino a 2,5 mln di euro; 10% da 2,5 a 10 mln di euro; 5% da 10 a 20 mln di euro	20% fino a 2,5 mln di euro; 10% da 2,5 a 10 mln di euro; 5% da 10 a 20 mln di euro	20% fino a 2,5 mln di euro; 10% da 2,5 a 10 mln di euro; 5% da 10 a 20 mln di euro
Beni immateriali 4.0 Allegato B	20% fino ad un massimo di 1 mln di euro	15% fino ad un massimo di 1 mln di euro	10% fino ad un massimo di 1 mln di euro



Termini di consegna investimenti

Ambito temporale e consegna del bene (la c.d. «prenotazione»)

Investimenti effettuati tra il 1° gennaio e il 31 dicembre

PRENOTAZIONE: possibile **consegna entro il 30 giugno dell'anno successivo**, a condizione che **entro il 31 dicembre l'ordine** sia stato accettato dal venditore, con **versamento di acconto pari ad almeno il 20%** del costo di acquisizione dei beni *(da ricordare: in caso di leasing finanziario occorrerà invece la firma delle parti in contratto ed il versamento del 20% a titolo di maxi-canone da parte dell'utilizzatore nei confronti della società di leasing)*



Criticità:
**Ritardi nelle consegne
pianificate entro il 30
giugno 2023**




**Spostamento del
termine al 30 novembre
2023**

Fruizione del credito di imposta

Caratteristiche generali

- Misure di **carattere generale** (cumulo consentito nel limite massimo dell'investimento sostenuto)
- **Crediti di imposta:**
 - ✓ utilizzabili in compensazione orizzontale in 3 quote annuali di pari importo (da entrata in funzione o interconnessione)
 - ✓ aliquote differenziate a seconda dell'investimento e del periodo temporale
 - ✓ CAP a investimento massimo agevolabile
- **Specifici adempimenti:**
 - ✓ Interconnessione
 - ✓ Oneri documentali
 - ✓ Indicazione dei documenti di acquisizione



Oneri documentali

TUTTI I BENI

- conservazione, pena la revoca del beneficio, della documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili
- le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni contenute nella Legge di Bilancio (Resp. Interpello 438/2020)
- indicazione in quadro RU della dichiarazione dei redditi

BENI 4.0

- perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti ✓ riconducibilità agli Allegati A e B; ✓ interconnessione al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura
- per i beni di costo unitario pari o < 300mila euro, la perizia può essere sostituita da dichiarazione resa dal legale rappresentante
- comunicazione al MiSE (esclusivamente finalità statistiche)



Il momento di effettuazione dell'investimento

Criteri di competenza fiscale ex art. 109, commi 1 e 2 del TUIR

In caso di compravendita di beni mobili (e leasing):

- rileva il momento in cui il fornitore consegna
- tale data risulta dal DDT o dal documento comunque emesso ai fini del trasporto del bene
- se successiva alla consegna o spedizione, rileva la data di passaggio della proprietà (o di altro diritto reale)

Costi accessori

Per eventuali prestazioni connesse all'investimento (trasporto, montaggio, ecc), il cui costo non è compreso in quello del bene, va presa in esame la data di **ultimazione**

Individuazione - Consegna

In taluni casi il passaggio di proprietà può avvenire all'individuazione, debitamente documentata e comprovabile, dei beni presso il **magazzino** del venditore che li trattiene per conto del cessionario (in particolare per i beni mobili registrati)

Il momento di effettuazione dell'investimento

Clausola di prova (art. 1521 cod.civ.)

In caso di acquisto con clausola di prova, l'investimento si considera realizzato **all'esito positivo del collaudo**

Patto riservato di dominio (art. 1523 cod. civ.)

Non hanno effetto le clausole che vincolano civilisticamente il passaggio di proprietà al pagamento integrale dell'ultima rata di prezzo

Il diritto all'agevolazione matura comunque alla **consegna** del bene. Qualora il venditore risolva il contratto per mancato pagamento, l'agevolazione si considera revocata

Se l'investimento è sul filo di lana ...

La rilevanza temporale assume valenza cruciale per i beni consegnati o spediti a cavallo del periodo agevolato

Per i beni "consegnati"

- rileva generalmente il **giorno di ritiro** presso il magazzino del venditore
- se la consegna avviene con mezzi propri del cedente, rileva il giorno di **ricezione** della merce

Per i beni "spediti"

- in assenza di specifiche clausole contrattuali o in adozione delle clausole franco fabbrica o franco a bordo (Ex Works o Free on Board), vale **il giorno di affidamento del bene al vettore** (cfr. anche art. 1510 cod.civ)
- in adozione di clausole contrattuali che impongono al venditore di condurre la merce a proprio rischio e spese fino alla sede dell'acquirente o alla dogana di importazione (reso al luogo di destinazione, reso sdoganato, reso al terminal) **può rilevare il giorno di arrivo a destinazione del bene**

Costo del bene

- Per regola generale, il costo dei beni agevolabili è determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, lett. b) TUIR e per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni
- Il costo comprende, quindi, anche gli **oneri accessori di diretta imputazione**. Rifacendosi, sul punto, alle indicazioni recate dal principio contabile OIC 16 (p.38), rientrano nella base di calcolo del credito anche i costi di progettazione, i trasporti, i dazi su importazione, i costi di installazione, i costi ed onorari di perizie e collaudi, i costi di montaggio e posa in opera ed i costi di messa a punto

- Si ricorda, altresì, che, con la Circolare n. 4/E/2017, l'Agenzia delle Entrate ha precisato, con riferimento alle precedenti misure di super e iperammortamento, che il costo dei beni agevolabili va assunto al **lordo** di eventuali contributi in conto impianti, indipendentemente dalla loro modalità di contabilizzazione
- Sul punto v. anche AE, Risoluzione n. 152/E del 15 dicembre 2017 sui costi accessori rilevanti ai fini della determinazione dell'importo agevolabile

Alcune precisazioni dalla prassi

Utilizzo del credito e compensazione

Utilizzo esclusivo in **compensazione in 3 quote annuali** di pari importo

Utilizzo consentito dall'anno di entrata in funzione o di interconnessione del bene (novità per investimenti 2021! – dal 16 nov. 2020)

ADEGUATA REPORTISTICA

In via generale il rispetto delle 5+2/3 caratteristiche tecnologiche e del requisito dell'interconnessione, dovranno essere mantenute in essere per tutto il periodo di godimento dei benefici 4.0. Ai fini dei successivi controlli, dovrà essere cura dell'impresa beneficiaria documentare, attraverso un'adeguata e sistematica reportistica, il mantenimento, per tutto il periodo di fruizione dei benefici, delle caratteristiche e dei requisiti richiesti. (AE, Risposta n. 394/2021)

PERIZIA TARDIVA

L'assolvimento dell'onere documentale in un periodo di imposta successivo all'interconnessione non è di ostacolo alla spettanza dell'agevolazione, ma produce uno slittamento del momento dal quale si inizia a fruire del beneficio. (AE, Risposta n. 62/2022)

INTERCONNESSIONE TARDIVA

La circostanza che l'interconnessione possa avvenire anche in un periodo d'imposta successivo non può estendersi fino a ricomprendere "qualsiasi" periodo d'imposta; la tardiva interconnessione deve dipendere da condizioni oggettive documentate e dimostrate dall'impresa e non da comportamenti discrezionali e strumentali del contribuente. (AE, Risposta n. 71/2022)

- La fruizione del credito è subordinata al **rispetto della normativa sulla sicurezza** nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di **versamento dei contributi previdenziali e assistenziali** ai lavoratori (DURC richiesto o ottenibile)
- Il credito **non** concorre alla formazione della **base IRES e IRAP**, né ai fini del calcolo del **ROL/prorata**
- **Ok cumulo con altre agevolazioni**, salvo che il cumulo dei benefici superi il costo (nel calcolo del cumulo includere l'effetto derivante dalla irrilevanza fiscale del credito ai fini IRES ed IRAP)

Alcune precisazioni dalla prassi

SI UTILIZZA IN **UNA SOLA QUOTA** ANNUALE:

- il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali materiali "non 4.0" effettuati ai sensi del comma 1054 della legge di bilancio 2021 a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, indipendentemente dal volume dei ricavi o dei compensi dei soggetti beneficiari;
- il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali immateriali "non 4.0" effettuati nel medesimo arco temporale dai soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro.

NEGLI ALTRI CASI, UTILIZZO IN **TRE QUOTE ANNUALI** DI PARI IMPORTO ma:

nel caso in cui la quota annuale – o parte di essa – non sia utilizzata, l'ammontare residuo potrà essere riportato in avanti nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi senza alcun limite temporale ed essere utilizzato già dall'anno successivo, secondo le ordinarie modalità di utilizzo del credito, andando così a sommarsi alla quota fruibile a partire dal medesimo anno.

- Telefisco 2021
- Circolare AE n. 9/E/2021

E se cedo il bene?


Recapture dell'agevolazione

Se entro il 31 dicembre del **secondo anno successivo** a quello di investimento il bene è ceduto a titolo oneroso o destinato a strutture estere, **il credito è corrispondentemente ridotto.**

Investimenti sostitutivi

Può essere sostituito il bene originario con un bene nuovo, a patto che abbia **caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori** a quelle previste **dall'allegato A** e attesti l'effettuazione dell'investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell'interconnessione.

Check list 4.0 - LdB 2020





Investimenti al SUD

Credito di imposta per investimenti nel Mezzogiorno



La LdB 2023 ha disposto la vigenza, per un altro anno (fino al 31 dicembre 2023) del credito di imposta per investimenti al Sud

La misura riguarda l'acquisto di beni strumentali nuovi, quali macchinari, impianti e attrezzature destinati a strutture produttive nelle regioni del Mezzogiorno.



Titolari reddito di impresa

Non rileva:


- la **natura giuridica**;
- la **dimensione** (che influenza però l'entità massima del beneficio);
- il **regime contabile adottato**.




SONO ESCLUSI I SOGGETTI CHE OPERANO NELLE INDUSTRIE:

Siderurgica; carbonifera; costruzione navale; fibre sintetiche; trasporti e relative infrastrutture; produzione e distribuzione energia; creditizia, finanziaria e assicurativa


Credito di imposta per investimenti nel Mezzogiorno



Piccole




Medie



Grandi

Dimensione	Occupati	Fatturato annuo Mln €	Totale di bilancio annuo Mln €
Grandi	≥ 250	> 50	> 43
Medie	< 250	≤ 50	≤ 43
Piccole	< 50	≤ 10	≤ 10



Limite massimo agevolabile

Credito di imposta per investimenti nel Mezzogiorno



Acquisto beni agevolabili destinate a imprese ubicate nei territori previsti dalla norma

Intero territorio regionale (art. 107. 3. a del TFUE)

**Campania | Puglia | Basilicata | Calabria | Sicilia |
Sardegna | Molise**

Solo Zone Assistite (art. 107. 3. c del TFUE)

Abruzzo

Credito di imposta per investimenti nel Mezzogiorno



L'agevolazione riguarda gli investimenti parte di un **progetto di investimento iniziale** come definito dal Reg. (UE) 651/2014.

Sono quindi agevolati gli investimenti in beni strumentali finalizzati a:

- La realizzazione di un nuovo stabilimento;
- L'ampliamento di uno stabilimento esistente;
- La diversificazione della produzione di uno stabilimento;
- La trasformazione radicale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;
- La riattivazione di uno stabilimento chiuso o che sarebbe stato chiuso qualora non fosse stato acquisito.

Per le **grandi imprese** nelle zone 107.3.c sono agevolabili solo investimenti iniziali a favore di una "**nuova attività economica**", ossia:

- a) Un investimento relativo alla creazione di un stabilimento o alla diversificazione delle attività di uno stabilimento, a condizione che le nuove attività non siano "uguali o simili" a quelle precedentemente svolte nello stabilimento;*
- b) L'acquisizione di attivi appartenenti ad uno stabilimento che sia stato chiuso o sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione e sia acquistato da un investitore che non ha relazioni con il venditore, a condizione che le nuove attività che verranno svolte utilizzando gli attivi acquisiti non siano "uguali o simili" a quelle svolte nello stabilimento prima dell'acquisizione.*



Credito di imposta per investimenti nel Mezzogiorno



Sono agevolabili gli investimenti relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di **macchinari, impianti e attrezzature varie**

**I BENI
DEVONO
ESSERE**

**Materiali
Strumentali
Nuovi**

**MODALITÀ
CONSENTITE**

- ❖ **Acquisto da terzi**
- ❖ Acquisto mediante **contratti di leasing** con opzione per l'acquisto finale da parte dell'utilizzatore (c.d. leasing proprietario)
- ❖ Acquisizione mediante **contratti di appalto**
- ❖ **Realizzo in economia**

**Criterio competenza
ex articolo 109 TUIR**

Tipologia di spesa	Criterio temporale
Acquisizione di beni mobili	Data della consegna o spedizione ovvero se diversa e successiva, data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo di proprietà o altro diritto reale
Prestazione di servizi connessi all'investimento	Data di ultimazione della prestazione

Credito di imposta per investimenti nel Mezzogiorno



I soggetti che intendono beneficiare del credito d'imposta sono tenuti a compilare ed inoltrare all'Agenzia delle entrate il relativo Modello di Comunicazione


Il credito è utilizzabile a decorrere dal periodo d'imposta in cui è effettuato l'investimento ma l'Agenzia delle Entrate è tenuta a comunicare ai contribuenti l'autorizzazione alla fruizione del credito.

Il credito è utilizzabile in F24 "a partire dal quinto giorno successivo dalla data di rilascio della ricevuta che attesta la fruibilità" e va indicato nella dichiarazione relativa al periodo in cui matura e in quelle successive

Recapture

- Beni non entrati in funzione entro il 2° anno successivo a quello della sua acquisizione
- Bene entro il 5° anno dalla sua entrata in funzione viene:
 - a) dismesso;
 - b) ceduto a terzi;
 - c) destinato a finalità estranee all'esercizio di impresa;
 - d) destinato a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione.

Credito di imposta per investimenti nel Mezzogiorno



Il legislatore può essere più restrittivo

*Verificare le condizioni imposte dal Legislatore



Nuova Sabatini

BENEFICIARI: tutte le PMI di **tutti i settori produttivi**

FINANZIAMENTI: l'impresa deve essere titolare di una delibera di finanziamento con:

- **durata non superiore a 5 anni**, incluso periodo preammortamento o prelocazione (max 12 mesi);
- importo compreso tra 20.000 euro e 4 milioni di euro anche frazionato in più iniziative (non ammessi singoli beni di valore inferiore a 500 euro al netto IVA); interamente utilizzato per coprire gli investimenti ammissibili;
- possibile attivazione della garanzia del **Fondo centrale di garanzia per le PMI**, fino all'80% dell'investimento. Richieste esaminate in via prioritaria

AGEVOLAZIONE: contributo in **conto impianti** calcolato sull'importo del finanziamento con intensità che variano a seconda della tipologia di investimento

Nuova Sabatini: INVESTIMENTI AGEVOLATI

- **BENI STRUMENTALI:** **immobilizzazioni materiali** per “impianti e macchinari”, “attrezzature industriali e commerciali” e “altri beni”, ossia spese classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4 dell'articolo 2424 del codice civile, come indicati nel principio contabile n.16 dell'OIC; **software e tecnologie digitali**
- **CARATTERISTICHE DEI BENI:**
 - **nuovi di fabbrica (eccezione:** beni “ad uso mostra”, beni venduti “con riserva di gradimento” o “a prova” ex artt. 1520 e 1521 del codice civile, consegnati in “conto visione” o in “prova” all'acquirente anche prima della presentazione della domanda sempreché la vendita si sia perfezionata dopo la presentazione della domanda)
 - **uso produttivo**
 - **autonomia funzionale:** no componenti o parti di macchinari: ammessi solo nel caso di investimenti che integrano con nuovi moduli l'impianto o il macchinario preesistente
- **CLASSIFICAZIONE SULLA BASE DELLE CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE:**
 - **ORDINARI**
 - **4.0 (ALLEGATI A E B)**
 - **GREEN**

TIPOLOGIA DI BENI	CONTRIBUTO
Beni strumentali “ordinari”	2,75%
Beni allegati A e B	3,575%
Beni allegati A e B regioni Mezzogiorno	5,5%
Beni a basso impatto ambientale	3,575%

SABATINI GREEN

Domande presentate a partire dal 1° gennaio 2023:

- **investimenti a basso impatto ambientale da parte di micro, piccole e medie imprese:** si tratta di investimenti correlati all'acquisto, o acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, a basso impatto ambientale, nell'ambito di **programmi finalizzati a migliorare l'ecosostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi;**
- ai fini del riconoscimento del contributo maggiorato, è necessario il possesso di un'idonea **certificazione ambientale di processo** oppure di un'idonea **certificazione ambientale di prodotto**
➡ **Dichiarazione del legale rappresentante**



CERTIFICAZIONI DI PROCESSO

- **Emas** -Eco management and audit scheme - Sistema di Gestione Ambientale (Regolamento Europeo 1221/2009)
- **Iso 14001**: Sistema di Gestione Ambientale (norma Uni En Iso 14001:2015);
- **Isp 50001**: Sistema di Gestione dell'Energia-SGE (norma Uni Cei En Iso 50001:2018).
- **Certificazioni in ambito agroalimentare e forestali**


CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO

- **Etichette ambientali Tipo I – Iso 14024** (es. Ecolabel).
- **Autodichiarazioni ambientali Tipo II – Iso 14021**: etichette ecologiche (es. “riciclabile”, “compostabile”, “degradabile” apposte sui prodotti)
- **Dichiarazioni Ambientali di Prodotto Iso Tipo III – Iso 14025**: etichette ecologiche (es. Epd-Environmental product declaration)
- **Energy Label**: certificazione obbligatoria sulla classe energetica dei prodotti elettrici/elettronici

PER TUTTE LE DOMANDE PRESENTATE A PARTIRE DAL 1° GENNAIO 2023

- **DOMANDA:** compilata esclusivamente in formato elettronico e sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante dell'impresa o da un suo procuratore. Ogni domanda è associata a un Codice Unico di Progetto – CUP che deve essere indicato nelle fatture elettroniche. **Nuova piattaforma** <https://benistrumentali.dgiai.gov.it/>
- **LIMITE 4 MILIONI- PLAFOND "ROTATIVO":** ai fini della verifica del rispetto del limite rileva l'importo complessivo dei finanziamenti già ammessi alle agevolazioni, per i quali non siano ancora scaduti i termini di durata come comunicati dal soggetto finanziatore in sede di stipula dei relativi contratti
- **EROGAZIONE IN UNICA SOLUZIONE:** quando l'importo del finanziamento non è superiore a 200.000 euro

- **PROROGA CONSEGNA BENI:** per i contratti di finanziamento stipulati dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023, il termine di 12 mesi per l'ultimazione degli investimenti è prorogato per ulteriori 6 mesi (prorogato di 6 mesi anche il termine di 120 giorni per la trasmissione della richiesta di erogazione)
- **RIFINANZIAMENTO DI 150 MILIONI**



Grazie dell'attenzione



Presentazione a cura di Confindustria – Ogni riproduzione è riservata.